



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 2012/13  
Dep. 27/12/13  
Pub. 27/12/13  
Cron. 7534/13  
Rep. 5440/13

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

1

in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al N. [redacted] R.G.

promossa da

[redacted], con domicilio

eletto in [redacted] - REGGIO EMILIA, difensore/i e procuratore/i in forza

di delega in atti: Avv. [redacted] PARTE ATTRICE APPELLANTE

contro

[redacted], con domicilio eletto in [redacted]  
[redacted] difensore/i e procuratore/i in forza di delega in atti: Avv. [redacted]

[redacted] PARTE CONVENUTA APPELLATA

avente ad oggetto: *“Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Scandiano n. 594/2011 del 31/8/2011”*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

*I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 26/09/2013.*





Il Giudice di Pace di Scandiano, con la sentenza impugnata, respingeva l'opposizione e condannava gli oppositori alla rifusione delle spese di lite (Euro 1.235,00, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA).

L'appello si fonda sulle seguenti questioni:

- 1) il mancato riconoscimento dell'illegittimità del frazionamento del credito
- 2) tardiva "insinuazione" del credito per l'insoluto dell'inquilino
- 3) mancato accoglimento della riconvenzionale per la responsabilità del precedente amministratore condominiale.

Si deve premettere che il motivo *sub* 2) difetta dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c.: difatti, la parte appellante avrebbe dovuto delimitare i passaggi contestati della sentenza impugnata, individuare le singole questioni oggetto della censura (cioè gli asseriti errori di giudizio commessi dal giudice di prime cure) illustrando articolate ragioni di doglianza su punti specifici della statuizione.

Anche a voler aderire all'orientamento meno rigoroso in tema di applicazione dell'art. 342 c.p.c., e - cioè - cogliendo dalla documentazione nel fascicolo di primo grado l'oggetto della censura, si osserva che le doglianze sono infondate: il condominio ha diritto di ottenere il pagamento delle spese condominiali dal/i proprietario/i dell'unità immobiliare e non dal locatario (il quale ha un rapporto contrattuale col solo locatore e non può essere oggetto di richieste da parte del condominio); il fatto che da precedenti bilanci non risultasse la sussistenza di debiti dell'inquilino non significa affatto che tali debiti non sussistessero (e non è vero quanto affermano gli attori, secondo cui il debito sorge al momento della sua pretesa, atteso che il debito nei confronti del condominio nasce ben prima, essendo legata all'approvazione del bilancio soltanto la sua esigibilità); gli appellanti



non contestano (quantomeno con l'appello) la sussistenza del debito, ma sembrano attribuire all'approvazione del bilancio condominiale un inesistente effetto purgativo del debito ivi non riportato; al contrario, non occorre alcuna delibera di annullamento dei precedenti bilanci per inserire in seguito (in bilanci successivi) passività che erano state precedentemente omesse; nessun effetto remissorio può riconoscersi in un bilancio che prevede un "dare" a zero.

Nemmeno è fondata la questione *sub 3*): il Condominio non è assimilabile a una società che agisce per tramite del suo amministratore (di talché, dell'operato di quest'ultimo risponde l'ente collettivo); l'amministratore condominiale è un mandatario dei singoli condomini ed eventuali inadempimenti nel suo operato non possono essere imputati al condominio non sussistendo una rappresentanza organica. Gli odierni appellanti, dunque, avrebbero dovuto rivolgere la propria domanda non nei confronti del Condominio, bensì nei confronti dell'ex-amministratore (peraltro, incidentalmente si osserva che difettano l'allegazione e la prova del danno subito).

Quanto al motivo *sub 1*), si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del credito - in assenza di ragioni giustificatrici di tale condotta - costituisce abuso del processo.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'esigenza di procedere con diversi ricorsi monitori fosse dettata dalla natura parziaria dell'obbligazione dei comproprietari condomini (atteso che [redacted], [redacted] e [redacted] erano eredi di [redacted] già comproprietario per  $\frac{1}{2}$  insieme con [redacted]).



La difesa del [redacted] ha sostenuto che rispondesse a una migliore tutela del cliente la possibilità di disporre "di distinti titoli esecutivi da azionare separatamente, anziché doverne chiedere l'autorizzazione al ritiro di volta in volta, per procedere contro l'ulteriore debitore".

Ritiene questo Giudice che nessuna delle due motivazioni sopra esposte valga a superare il principio, espresso in giurisprudenza, secondo cui non è consentito gravare inutilmente di spese la parte debitrice: difatti, la parziarietà dell'obbligazione degli eredi di [redacted] non impediva di avanzare un'unica domanda monitoria, specificando il soggetto debitore e l'importo della somma dovuta (del resto, la *causa petendi* era identica per tutti, differenziandosi soltanto il *petitum* concreto, non quello astratto costituito dall'importo a credito del Condominio); né può costituire valida giustificazione il fatto che la parte ricorrente abbia voluto "risparmiare" la eventuale richiesta di copia ex art. 488 comma 2° c.p.c. - attività di modesto impegno e costo (e, si ripete, solo eventuale) - costituendo una pluralità di titoli recanti il quadruplo delle spese esigibili dai debitori.

La sanzione per l'abuso del processo (nella figura dell'abusivo frazionamento del credito) non è costituita, tuttavia, dalla revoca dei decreti ingiuntivi (i quali recano importi dovuti), bensì dalla declaratoria di irripetibilità delle spese superflue.

Considerato che i costi per un unico procedimento monitorio sarebbero consistiti in Euro 250,00 per diritti/onorari ed Euro 15,00 per esborsi, oltre a spese generali 12,5%, a CPA e a IVA (cfr. pag. 2 degli atti di citazione in opposizione ai dd.ii.), si dichiarano irripetibili le ulteriori spese contenute nei provvedimenti monitori.

2. La decisione sulle spese, di entrambi i gradi del giudizio, possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZIONE PRIMA CIVILE

definitivamente pronunciando sulla causa nr. 8160 / 2011 R.G., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara irripetibili le spese indicate nei decreti ingiuntivi opposti nella misura eccedente l'importo di Euro 250,00 per diritti/onorari ed Euro 15,00 per esborsi, oltre a spese generali 12,5%, a CPA e a IVA;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Reggio Emilia, 27/12/2013

Il Giudice

Doct. Giovanni Fanticini

